

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel +39 0432 555 541 fax +39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 3192/1.5.2

A lista d'inoltro

riferimento

allegato n. 1

Udine, 20 febbraio 2008

TRASMISSIONE ANCHE VIA FAX

oggetto: Elezioni regionali del 13 e 14 aprile 2008. Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28. "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale". Nuove disposizioni in materia di adempimenti dei Comuni. Invio pubblicazione dal titolo "Il nuovo sistema per la elezione del presidente della regione e del consiglio regionale. Prime indicazioni".

Come è noto, con decreto del Presidente della Regione n. 060/Pres. del 14 febbraio 2008, sono stati convocati per le giornate del 13 e 14 aprile 2008 i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del decimo Consiglio regionale. Nella stessa data e per le giornate sopraindicate, l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, con decreti nn. 5 e 6, ha convocato i comizi per l'elezione degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni di Forgaria nel Friuli, Martignacco, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Teor, Udine e Zoppola.

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, avente ad oggetto "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" trova applicazione per la prima volta in questa tornata elettorale. Con la presente si intendono delineare le principali novità introdotte dalla legge n. 28/2007 relativamente agli adempimenti che gli uffici comunali sono tenuti a svolgere nelle varie fasi del procedimento elettorale.

1- Apertura degli uffici nella fase di presentazione delle candidature. Presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

L'articolo 17 della legge n. 28/2007 prevede che alla dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni presso l'Ufficio centrale regionale (ufficio di nuova istituzione, competente all'esame delle candidature, che ha acquisito le funzioni precedentemente svolte da uffici costituiti presso i tribunali e la Corte di appello) siano allegati i certificati – anche collettivi – attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

A tal fine, il comma 4 dell'articolo 17 prevede che i sindaci rilascino i certificati elettorali in parola nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta e che i comuni, per garantire il tempestivo rilascio degli stessi, **assicurino l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica.**

Poiché in questa tornata elettorale la data di scadenza per la presentazione delle candidature cade nelle giornate di sabato 8 marzo e domenica 9 marzo, **l'apertura degli**

uffici comunali deve essere garantita da lunedì 3 marzo a domenica 9 marzo, con gli orari sopraindicati.

Inoltre, nella giornata di domenica 9 marzo, stante la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle ore 12.00, l'apertura degli uffici deve essere garantita necessariamente nella mattinata.

Si fa presente che la stessa disposizione impone di rendere noti al pubblico gli orari di apertura degli uffici esponendoli in maniera chiara e visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

Con successiva circolare verranno indicati gli orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati ai comuni interessati alle elezioni provinciali e comunali, segnalando fin da ora che non vi saranno novità rispetto alle consuete indicazioni.

2- Apertura degli uffici comunali nei giorni di votazione

Si ricorda che, anche ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 28/2007, gli uffici elettorali dei comuni devono restare aperti nei cinque giorni antecedenti le elezioni (ovvero da martedì 8 aprile a sabato 12 aprile) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nei giorni della votazione (domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile) per tutta la durata delle operazioni di votazione. Un tanto al fine di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

3- Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Ai sensi dell'articolo 71, comma 2 della l.r. n. 28/2007, è prevista l'assegnazione degli spazi ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è invece consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura (c.d. *fiancheggiatori*).

La delimitazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale, ai sensi dell'articolo 72, comma 1 della l.r. 28/2007, è di competenza della Giunta comunale, che vi provvede entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali.

L'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 della l.r. 28/2007, è attribuita alla competenza del responsabile dell'ufficio elettorale del comune, che provvede a ripartire gli spazi di propaganda elettorale in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse.

Nessuna novità è stata introdotta relativamente all'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale per le elezioni provinciali e comunali.

Ulteriori e dettagliate informazioni verranno fornite con la consueta circolare predisposta da questo Servizio concernente l'assegnazione degli spazi e la disciplina della propaganda elettorale.

4- Spese elettorali

La legge regionale n. 28/2007 ha previsto l'assegnazione forfetaria per le spese elettorali anticipate dai comuni. Tuttavia – come già anticipato nella precedente comunicazione del 15 febbraio 2008 – **tale regime non trova applicazione in questa tornata elettorale, stante la contemporaneità delle elezioni regionali e amministrative con quelle politiche.**

In particolare, il regime delle spese elettorali è quello delineato dalla normativa statale che disciplina la contemporaneità (art. 2 del d.l. n. 161/1976), che prevede che in caso di

contemporaneo svolgimento di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano ripartite fra gli enti interessati in proporzione diversa a seconda dei casi.

A breve verrà comunque predisposta a cura di questo Servizio un'apposita circolare riguardante il regime delle spese elettorali, nella quale verranno approfonditi gli aspetti relativi alla ripartizione delle spese ed alle modalità di rendiconto.

Si coglie l'occasione per trasmettere una copia della pubblicazione dal titolo *"Il nuovo sistema per la elezione del presidente della regione e del consiglio regionale. Prime indicazioni"*, nella quale si delineano gli aspetti fondamentali del nuovo procedimento elettorale per le elezioni regionali.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'invio

A:

Ai responsabili degli Uffici elettorali di
tutti i Comuni della Regione

e, p.c.:

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste